

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, titolare di un BFP serie Q/P sottoscritto dopo l'emanazione del DM del 13/06/1986, nel fare riferimento a numerose decisioni dell'ABF assunte in materia, rappresenta di aver infruttuosamente avanzato reclamo all'intermediario al fine di ottenere il riconoscimento, per gli anni successivi al 20°, il rendimento secondo quanto riportato sul retro del titolo e non modificato.

Chiede, dunque, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del BFP, con riferimento agli anni successivi al ventesimo e sollecita altresì il Collegio a considerare l'applicazione di una sanzione all'intermediario in questione.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF e, nel merito, il rigetto del ricorso medesimo, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, argomentando come di seguito:

- le modalità di emissione dei buoni della serie Q erano stabilite dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P;
- quanto previsto dal citato DM era stato pedissequamente applicato dall'intermediario, sia apponendo sui titoli sottoscritti i due timbri correttivi previsti, sia riconoscendo gli interessi ivi stabiliti;
- controparte era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie Q e del rendimento applicato in virtù dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto menzionato che aveva così pienamente assolto la funzione di trasparenza;

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. 13.06.1986, i saggi di tassi di interesse da applicare erano indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedevano un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimaneva fisso e il rendimento calcolato sulla base dell'interesse (semplice);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 era ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre; ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- sul BFP emessi su moduli della precedente serie P risultava apposto, al momento del rilascio, sul fronte il timbro "Q/P" e sul retro i nuovi tassi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DM D.M. 13 giugno 1986;
- alla scadenza erano stati riconosciuti gli importi calcolati ai tassi indicati dal DM 1986 citato. In particolare, sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%;
- quanto preteso dal cliente, ossia l'applicazione degli interessi della precedente serie P per il periodo dal 21° al 30° anno, costituiva una soluzione "ibrida" non contemplata nella normativa dei BFP;
- la legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario era stata riconosciuta, in più occasioni dalla giurisprudenza di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il cliente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento posto che l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 aveva assolto pienamente alla funzione di pubblicità legale;
- la sussistenza di un affidamento risultava pertanto infondatamente invocata.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della Serie Q/P emesso nel 1987, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro del titolo.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto il buono in controversia è stato sottoscritto in data anteriore al 1° gennaio 2009 e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, *«Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere*

sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F.” (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti previsti sulla tabella a stampa posta a tergo del buono.

Dall'analisi del BFP in atti, si nota che l'intermediario ha regolarmente apposto il timbro, sufficientemente leggibile, modificativo dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata dei BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi.

Risulta, tuttavia, che non è stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che il buono oggetto di controversia è stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986,*

è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi» (art. 4). «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”*

...omissis...

“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall’ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Come visto, sul retro del titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L’unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

Non può essere accolta la richiesta di applicazione di una sanzione all’intermediario, che è inammissibile, in quanto non rientrante nei poteri di questo Arbitro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA